

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE PRO ONSERNONE

ISTITUZIONE ED ORGANI

Articolo 1: Istituzione e sede

1. Con la denominazione *Pro Onsernone* è costituita un'associazione autonoma apolitica e aconfessionale.
2. L'associazione è retta dagli articoli 60 ss del Codice civile svizzero.
3. Soltanto il patrimonio sociale risponde per gli impegni dell'associazione, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità individuale dei singoli soci.
4. La sede dell'associazione è Russo.

Articolo 2: Scopi

1. Scopo dell'associazione è quello di studiare, promuovere ed incoraggiare tutto quanto può contribuire al benessere materiale e morale, al progresso e alla promozione culturale della Valle.
2. La Pro Onsernone è editrice del periodico *La Voce Onsernonese*.

Articolo 3: Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Commissione di controllo

Articolo 4: Firme

L'associazione è vincolata alla firma collettiva a due: tra presidente (ev. il suo sostituto), segretario o cassiere.

Articolo 5: Fondi

I fondi della Pro Onsernone sono costituiti dalle tasse sociali, dalle offerte, dai contributi, dai legati e dall'organizzazione di manifestazioni diverse.

ASSEMBLEA

Articolo 6: assemblea

1. L'Assemblea è la riunione dei soci e dei soci onorari.
2. Essa è l'organo supremo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
3. Ogni membro vi partecipa personalmente. Le persone giuridiche (articolo 18) vi sono rappresentate da un loro delegato.
4. Le deliberazioni avvengono per alzata di mano, salvo che l'assemblea non decida altrimenti.
5. Le decisioni vengono verbalizzate dal segretario o altro designato.

Articolo 7: assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, dal presidente o dalla maggioranza dei membri del Comitato, entro la fine di giugno.
2. La convocazione avviene mediante avviso personale a tutti i soci, spedito almeno dieci giorni prima della riunione, con comunicazione delle trattande.
3. L'assemblea è valida se sarà presente un numero di soci superiore di un'unità ai membri del Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
5. In caso di parità la votazione viene ripetuta, previa discussione. In caso di nuova parità vige lo statu quo.
6. Le decisioni hanno validità anche per gli assenti.

Articolo 8: competenze dell'assemblea

Sono in particolare compiti dell'assemblea:

- a) la nomina del Presidente del giorno
- b) l'approvazione dei rapporti e dei conti annuali
- c) l'approvazione del programma sociale (preventivo)
- d) la nomina o la rielezione del Presidente dell'associazione
- e) la nomina o la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo
- f) la nomina della Commissione di controllo
- g) la nomina di altre commissioni
- h) la definizione della tassa sociale
- i) la delibera su disposizioni di straordinaria amministrazione
- q) l'autorizzazione a spese straordinarie
- r) la presentazione di proposte e incarichi vari
- s) la delibera sull'adozione e la modifica degli statuti
- t) la delibera sui regolamenti di sua competenza
- u) le competenze non espressamente delegate ad altro organo
- v) ogni altra decisione stabilita dalla legge o dagli statuti.

Articolo 9: titolo di socio onorario

L'assemblea decide la proposta del Consiglio Direttivo circa l'assegnazione del titolo di socio onorario.

Articolo 10: proposte

Ogni socio ha il diritto di proporre trattande per l'ordine del giorno, notificandole per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 1. febbraio.

Articolo 11: assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di 1/10 dei soci.
2. Chi chiede la riunione dell'assemblea straordinaria propone l'ordine del giorno.
3. La convocazione avviene tramite avviso personale a tutti i soci con l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data stabilita.
4. L'assemblea è valida solamente con la presenza di almeno il 10 per cento dei soci.
5. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai membri eletti dall'assemblea, dal delegato del Patriziato Generale d'Onsernone, nonché dal delegato della Associazione Comuni e Patriziato Onsernonesi.
2. L'assemblea deve tenere conto del diritto di ogni Comune onsernonese di avere, a sua richiesta, un rappresentante da lui designato.
3. L'assemblea ordinaria elegge ogni quattro anni il Presidente ed i membri.
4. I delegati sono nominati dai singoli enti.
5. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di rappresentanti variante da un minimo di sette ad un massimo di quindici.
6. Le dimissioni del presidente o di un membro del Consiglio Direttivo durante il quadriennio vanno notificate all'assemblea che ne prende atto. Con la notifica cessano pure tutti gli impegni derivanti dalla carica di Presidente o membro del Consiglio direttivo.

Articolo 13: competenze del Consiglio Direttivo

Sono in particolare compiti del Consiglio Direttivo:

- a) l'amministrazione e la gestione dell'associazione
- b) l'allestimento del preventivo e del consuntivo finanziario
- c) la preparazione delle assemblee
- d) la nomina del vice-presidente
- e) la nomina del segretario, del cassiere e dell'archivista
- f) la nomina di incaricati speciali (commissioni di lavoro)
- g) l'esecuzione e lo studio di incarichi assembleari
- h) l'incasso delle quote sociali
- i) l'acquisto del materiale necessario agli incarichi
- l) la vigilanza sul rispetto degli statuti da parte dei soci
- m) la vigilanza sulla serietà e la disciplina delle attività

- n) la proposta di espulsione di soci
- o) la proposta di nomina di soci onorari
- p) la gestione o co-gestione di manifestazioni e attività
- q) la gestione dell'archivio
- r) la delibera sugli usuali oggetti che impegnano l'associazione
- s) la collaborazione con le Società o Enti valligiani e
- t) le spese straordinarie per l'importo globale massimo annuo di franchi cinquemila
- u) la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi
- v) propone i nuovi regolamenti all'assemblea.

Articolo 14: riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure da almeno quattro rappresentanti (membri o delegati) del Consiglio.
2. La presenza dei rappresentanti è obbligatoria. Un'eventuale assenza va giustificata.

Articolo 15: deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza della maggioranza dei rappresentanti. In caso di parità decide il voto del presidente.
2. Le decisioni vanno verbalizzate.
3. Nessuno può astenersi dal voto.
4. Non prende parte alla votazione chi si ritrova in una situazione di collisione di interessi. Sul verbale si menzionerà la fattispecie.

Articolo 16: commissioni di lavoro

1. Le commissioni di lavoro (art. 13 lettera f degli statuti) sono organizzate in seno al Consiglio Direttivo.
2. Le commissioni sono composte da almeno tre persone e sono dirette da un presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Per giustificati motivi le commissioni di lavoro possono avvalersi anche di persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo (es. specialisti).
4. Le commissioni rispondono verso il Consiglio Direttivo e, su richiesta di un rappresentante, lo informano e lo tengono aggiornato.

COMMISSIONE DI CONTROLLO

Articolo 17: vigilanza

1. La Commissione di controllo è composta da tre membri e due supplenti.
2. La Commissione ha il compito di verificare i conti e la gestione dell'associazione, segue l'attività annuale e può richiedere in esame tutti i registri sociali.
3. Entro fine marzo essa consegna il proprio rapporto al Consiglio Direttivo. Il rapporto sarà letto, discusso ed approvato in assemblea.

4. I membri della Commissione rimangono in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

SOCI

Articolo 18: soci

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato.
2. Il versamento della tassa sociale vale quale adesione all'associazione.

Articolo 19: diritto di voto

Nell'assemblea ogni socio ha diritto di voto.

Articolo 20: dimissioni

Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per iscritto entro la fine dell'anno.

SCIoglimento E NORME TRANSITORIE

Articolo 21: scioglimento

1. L'associazione può essere sciolta da un'assemblea straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo o metà dei soci.
2. La proposta di scioglimento deve essere contemplata nell'ordine del giorno.
3. La decisione di scioglimento deve essere approvata da almeno 4/5 dei soci presenti.

Articolo 22: destinazione dei beni a seguito dello scioglimento

1. I beni mobili ed immobili, rispettivamente il ricavato della loro vendita, sono devoluti alle Società ed agli Enti valligiani che negli statuti perseguono fini analoghi alla Pro Onsernone.
2. L'ultimo Consiglio Direttivo, una volta noti i conti finali di esercizio, formula le proposte.
3. Per la destinazione dei fondi si dovrà tenere conto nel limite del possibile di un'equa distribuzione geografica.

Articolo 23: norme transitorie e finali

1. Il Consiglio Direttivo emana i regolamenti necessari per disciplinare le attività di sua competenza.
2. Il Consiglio Direttivo elabora e propone i nuovi regolamenti che dovranno essere approvati dal 1° assemblea (articolo 8 lettera o).

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci della Pro Onsernone tenutasi a Mosogno il 28 maggio 1995 abroga quello precedente ed entra in vigore immediatamente.

PER L'ASSEMBLEA

il Presidente:

V. Remonda

il Segretario:

S. Garbani-Nerini